



Comune di Bellinzago Lombardo

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 Del 20-12-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016. ANNO 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**:

AVOLA MICHELE	Sindaco	Presente
COMELLI ANGELA	Vice Sindaco	Presente
MANENTI VALENTINA	Consigliere Mag	Presente
CANTARELLI SARA	Consigliere Mag	Presente
GUERCI GIANCARLO EDALFO	Consigliere Mag	Presente
SCOTTI BARBARA PIERA	Consigliere Mag	Presente
DOMANESCHI PAOLO	Consigliere Mag	Presente
CUOMO MIRIAM	Consigliere Mag	Presente
MARAZZITA SAMUELE	Consigliere Mag	Presente
DE VITALI ELENA	Consigliere Min	Presente
CAVAGNERA ROSSANA	Consigliere Min	Assente
BARZAGHI MARIANNA	Consigliere Min	Assente
DE CHIARA LAURA	Consigliere Min	Presente

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il **Sindaco MICHELE AVOLA** in qualità di **SINDACO**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Miriam Marzo** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO CHE questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO l'allegato A in cui sono evidenziate graficamente le partecipazioni del comune di Bellinzago Lombardo al 31.12.2022;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.12.2022;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione, da considerare parte integrante e sostanziale in considerazione delle motivazioni ivi inserite. In particolare

-Allegato A RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RELATIVE ALL'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

-Allegato B RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016 ANNO 2022

-Allegato C RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. Anno 2022

RICHIAMATE integralmente le motivazioni inserite negli elaborati allegati in merito alle motivazioni sottese alle scelte di mantenimento o dismissione delle società partecipate;

ATTESO CHE l'art 20 del TUSP prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodici siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICHIAMATO l'Art. 30 del d. lgs 201/2022 sulla disciplina dei servizi pubblici locali, il quale recita:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ATTESO CHE:

-che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, con proprie deliberazioni consiliari hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana';

-che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all'Unione è stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all'UCL Adda Martesana;

-che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali;

- che l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" a cui sono state conferite tutte le funzioni comunali tra cui la gestione dei servizi pubblici locali consta di circa 22.000 abitanti

VISTO l'allegato D sulla ricognizione dei servizi pubblici Locali del comune di Bellinzago Lombardo gestiti dall'Unione Adda Martesana;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del settore 1 in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

UDITO l'intervento illustrativo del Segretario Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 assenti n 2 (Barzaghi, Cavagnera)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n.0

Consiglieri astenuti n.0

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Liscate alla data del 31 dicembre 2022, come risultanti dai seguenti allegati da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-Allegato A RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RELATIVE ALL'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

-Allegato B RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016 ANNO 2022

-Allegato C RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. Anno 2022

3. Di procedere, per le ragioni indicate nella citata Relazione e qui approvate, alla razionalizzazione mediante dismissione delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE S.R.L.

4. Di dare atto che la ricognizione di cui al d. lgs 201/2022, come riportato nell'allegato D è di competenza dell'Unione Adda Martesana a cui il comune di Bellinzago Lombardo ha conferito tutte le funzioni;

5. Di dare mandato agli Uffici comunali preposti di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del TUSP nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

6. Di procedere alla comunicazione della presente deliberazione alla Società ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE S.R.L.;

7. Di pubblicare la presente all'albo pretorio online e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente nei tempi previsti di legge.

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue:*

IL SINDACO

Sindaco MICHELE AVOLA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

*Verbale del Consiglio Comunale
N. 53 Del 20-12-2023*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005